



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO VIGILANZA**

**N. 72 DEL 06-12-2022**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA DURATA DI ANNI 1

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.TO CETRONE BERNARDO**

CIG: ZCB38F5463

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 75.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

VISTO l'art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gare;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 "Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro";

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 19/11/2022, con il quale è stato individuato e nominato quale datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 81/2008, nel Responsabile dei Servizi della IV Area "Polizia Locale";

RITENUTO necessario ed urgente provvedere a dare incarico per lo svolgimento dei servizi esterni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori alle dipendenze dell'Ente, ed in particolare:

- Valutazione dei Rischi –
- Prevenzione e protezione –
- Informazione, Formazione ed Addestramento –;
- Sorveglianza Sanitaria –
- Gestione delle Emergenze –

- VISTO il preventivo - offerta n. 26/2022 del 23/09/2022, acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/09/2022 al n. 3908, trasmesso dalla Società CM PROTOS s.n.c., con sede in Via S. Ippolito, 9/O a Isernia, C.F. e Partita Iva n. 00904170941, così riportato:

- Formazione Lavoro;
- Formazione addetto antincendio;
- Formazione corso di primo soccorso tipo B – C;
- Formazione generale e specifica lavoratori rischio alto;
- Formazione generale e specifica lavoratori rischio basso;
- Redazione DVR documenti di valutazione dei rischi specifici;
- Redazione documento unico di valutazione rischi da interferenze;
- Formazione RLS;
- Consulenza sorveglianza sanitaria – nomina medico competente comprensiva di sopralluogo e visita medica 6 dipendenti;
- Attività di monitoraggio e controllo più consulenza continua annuale;
- Da concordare eventuali corsi per le attrezzature e le macchine che si renderanno necessari ed un'attività di monitoraggio e consulenza continua;

TOTALE COSTO ..... € 3.940,00

IVA 22% .....€ 866,80

TOTALE SPESA ..... € 4.806,80;

VISTA la nota prot. n. 4008 del 4/10/2022, indirizzata alla CM PROTOS s.r.l., con la quale è stata chiesta la possibilità di ridurre del 20% la richiesta economica, non avendo l'Ente disponibilità in Bilancio per coprire l'intera spesa;

VISTA la risposta della CM PROTOS s.r.l., datata 22/10/2022 ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/10/2022, al n. 4317, con la quale è stato comunicato l'accoglimento della richiesta di riduzione inoltrata dall'Ente, per cui l'importo del preventivo - offerta si riduce ad € 3.152,05 oltre Iva 22% € 693,45 per un totale di € 3.845,50;

RITENUTO il prezzo congruo in relazione alla tipologia del servizio;  
ACCERTATA la capacità ed i requisiti professionali, in capo alla CM PROTOS s.r.l., in relazione allo svolgimento dei servizi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 81/2008;  
ACCERTATA, altresì, la regolarità contributiva della stessa CM PROTOS s.r.l.;

VISTO lo schema di contratto regolante l'affidamento stesso, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di procedere all'affidamento, alla Società CM PROTOS s.n.c., con sede in Via S. Ippolito, 9/O a Isernia, C.F. e Partita Iva n. 00904170941, dei servizi esterni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori alle dipendenze dell'Ente, in particolare:
  - Valutazione dei Rischi –
  - Prevenzione e protezione –
  - Informazione, Formazione ed Addestramento –
  - Sorveglianza Sanitaria –
  - Gestione delle Emergenze – ;
- Di approvare, a tal fine, il preventivo n. 26 del 26/09/2022, presentato dalla ditta affidataria e riportato in narrativa, ridotto del 20% su richiesta dell'Ente, ammontante, a seguito della riduzione, ad € 3.152,05 oltre Iva 22% € 693,45, per un totale di € 3.845,50;
- Di approvare, altresì, lo schema di contratto relativo all'affidamento di cui trattasi che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che il presente affidamento ha durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto, salvo possibilità di rinnovo per uguale periodo, da regolarizzare con ulteriore atto;
- Di impegnare, a tal fine, la somma di € 3.845,50, con imputazione alle seguenti missioni e capitoli del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2022:
  - Missione 01.11.1.103, cap. n. 5316 per € 1.400,00;
  - Missione 01.11.1.110, cap. n. 5507 per € 1.500,00;
  - Missione 01.03.1.103, cap. n. 5212 per € 200,00;
  - Missione 01.06.1.103, cap. n. 5213 per € 200,00
  - cap. n. 5311 per € 545,50;

- Di liquidare e pagare la somma dovuta per lo svolgimento dei servizi affidati, al netto dell'Iva (split payment), entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture, mediante bonifico bancario, previo accertamento del rispetto delle disposizioni riportate nel contratto di affidamento;
- Di provvedere al versamento all'Agenzia delle Entrate, delle somme dovute a titolo di IVA, alle scadenze previste dalla normativa in materia;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it , tel. 0865-57135 – fax 0865-57113;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO ESTERNO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI LONGANO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 – CONDIZIONI GENERALI

TRA

CM PROTOS s.r.l. con sede legale in Via Sant'Ippolito, 9/O. a Isernia (IS) P.Iva 00009041770941 nella persona del Direttore, Dott. Mario Lombardi , nato a il e residente a in Via C.F. (Affidatario)

E

Comune di Longano, con sede legale in Longano (IS), Via G. Marconi, 2, P. IVA 00069890945 in persona di Cetrone Bernardo, nato ad Isernia il 5/4/1965, Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – Vigilanza (affidante)-

#### 1. OGGETTO

Il presente contratto disciplina le modalità di espletamento dei servizi riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori alle dipendenze del Comune di Longano, come previsto nel Decreto Legislativo n. 81/2008, meglio indicati nella Determinazione, n. del Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### 2. DEFINIZIONI

Con il termine “servizi” si intendono le procedure destinate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori alle dipendenze del Comune di Longano e previste nel Decreto Legislativo n. 81/2008, in particolare –

- Valutazione dei Rischi –
- Prevenzione e protezione –
- Informazione, Formazione ed Addestramento –;
- Sorveglianza Sanitaria –
- Gestione delle Emergenze –

Con il termine “affidante” si intende il Comune di Longano, beneficiario dei servizi quale ente pubblico. Con il termine “affidataria” si intende la CM PROTOS s.r.l. con sede legale in Via Sant'Ippolito, 9/O. a Isernia (IS) tenuta allo svolgimento dei servizi affidati. .

#### 3. FORMAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento si intenderà concluso al momento della sottoscrizione del presente contratto, unitamente alle presenti Condizioni, in tutte le pagine di cui sono composti. La durata del contratto è comunque stabilita per il periodo di anni 1 (uno) con possibilità di proroga per un ulteriore eguale periodo.

#### 4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore dell'affidamento è stabilito in € 3.152,05, oltre IVA 22% pari ad € 693,45, per un totale di € 3.845,50.

#### 5. IMPEGNI

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'affidatario si impegna a svolgere gli adempimenti di seguito elencati, nell'interesse dell'affidante, ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori alle dipendenze del Comune di Longano:

- Formazione Lavoro;
- Formazione addetto antincendio;
- Formazione corso di primo soccorso tipo B – C;
- Formazione generale e specifica lavoratori rischio alto;
- Formazione generale e specifica lavoratori rischio basso;
- Redazione DVR documenti di valutazione dei rischi specifici;
- Redazione documento unico di valutazione rischi da interferenze;
- Formazione RLS;
- Consulenza sorveglianza sanitaria – nomina medico competente comprensiva di sopralluogo e visita medica 6 dipendenti;
- Attività di monitoraggio e controllo più consulenza continua annuale;
- Da concordare eventuali corsi per le attrezzature e le macchine che si renderanno necessari ed un'attività di monitoraggio e consulenza continua.

Ai fini dell'espletamento dei servizi, si precisa che i lavoratori alle dipendenze del Comune di Longano sono 6 (sei).

#### 6. RESPONSABILITA'

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'affidatario diviene responsabile dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 5) e risponde delle conseguenze che eventuali mancati adempimenti, comportino ai fini della sicurezza dei lavoratori. Restano a carico dell'affidatario tutti gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove si svolgono le attività lavorative.

#### 7. PAGAMENTO

Per lo svolgimento degli adempimenti indicati, l'affidatario addebiterà all'affidante l'importo specificato nel valore dell'affidamento, anche frazionato. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro giorni 30 dalla presentazione della fattura elettronica da parte dell'affidatario e non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi causa o motivo anche per fatto dell'affidatario ritardi lo svolgimento delle procedure. In caso di ritardo nel pagamento, l'affidatario addebiterà all'affidante gli interessi di mora sulle somme non corrisposte puntualmente. Detti interessi verranno calcolati ad un tasso nominale annuo pari a quello indicato dall'art. 5) del D. Lgs. n. 231/02, salvo il risarcimento del maggior danno. Resta fermo, in tal caso, il diritto dell'affidante di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7) del presente contratto.

#### 8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

L'affidatario potrà risolvere, mediante comunicazione scritta, il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di ritardo protrattosi per oltre venti giorni nel pagamento anche di uno solo dei corrispettivi previsti dall'art. 7) con esclusione dei ritardi conseguenti ad inadempienze dell'affidatario, che siano state contestate da parte dell'affidante. ; resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno all'affidatario di avvalersi della presente clausola;

Realizzatasi l'ipotesi di cui sopra l'affidante, salvo il risarcimento del maggior danno, sarà tenuto entro 5 giorni dalla comunicazione di risoluzione:

- al pagamento di tutte le somme dovute all'affidatario per corrispettivi, interessi ed altri titoli già maturati e non ancora soddisfatti;
- al pagamento, a titolo di penale, della somma dei corrispettivi non ancora scaduti;
- al pagamento degli interessi di mora nella misura di cui all'art. sub 6), sino all'integrale adempimento di quanto previsto in questo articolo.

Restano ferme, in qualsiasi ipotesi di risoluzione, le obbligazioni ancorché non scadute, comunque a carico dell'affidante a norma di questo contratto, per spese rimborsi, indennità restituzioni e penali e risarcimento di danni ulteriori. Tutte le somme pagate all'affidatario in esecuzione del contratto saranno da questi definitivamente acquisite.

Nel caso in cui l'affidatario decida di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e chiederne invece l'adempimento, previa semplice dichiarazione, l'affidante si intenderà decaduto dal beneficio del termine e dovrà corrispondere oltre a tutti i corrispettivi scaduti, maggiorati degli interessi, anche quelli a scadere in un'unica soluzione, previa attualizzazione di questi ultimi in base al tasso contrattuale.

#### 9. RECESSO

L'affidante ha facoltà di recedere dal contratto di affidamento senza applicazione di alcuna penale. Qualora l'affidante receda dovrà pagare tutti i corrispettivi a scadere sino alla data di recesso. In ogni caso, non sarà efficace se non sarà esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r con un preavviso di 60 giorni.

L'affidante ha, altresì, facoltà di recedere dal contratto a seguito di protrate inadempienze da parte dell'affidatario, contestate per iscritto.

In tal caso l'affidante potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi a far data dal ricevimento della prima contestazione.

#### 10. SCONTO

E' in facoltà dell'affidatario accordare all'affidante uno sconto, qualora decida di prolungare la durata dell'affidamento.

#### 11. CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidante non potrà cedere il presente contratto senza il consenso scritto dell'affidatario.

12. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di noleggio dovrà farsi riferimento alla disciplina del contratto di cui agli artt. 1615 e ss. c.c. nonché alle leggi speciali in vigore.

13. VARIAZIONI

Qualora l'affidante, durante la vigenza del presente contratto, intenda usufruire di ulteriori servizi, sarà tenuto a sottoscrivere un contratto integrativo nei termini e modalità di cui all'art. sub 3).

14. ELEZIONE DI DOMICILIO

Si da atto, sin d'ora, che il domicilio dell'affidatario, presso il quale l'affidante è tenuto a fare i pagamenti e restituire gli apparati è quello della sede con sede legale in Isernia (IS) Via Sant'Ippolito. 9/O.

15 . FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Isernia.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidante autorizza l'affidatario a comunicare i dati che lo riguardano e quelli relativi al presente contratto ed al suo svolgimento agli Enti istituzionali; l'affidante acconsente, altresì, espressamente che i dati riportati nel presente contratto e quelli riguardanti il suo successivo svolgimento siano inseriti, trattati ed acquisiti all'archivio anche storico dell'affidatario.

CM PROTOS s.r.l.

COMUNE DI LONGANO

L'affidatario dichiara espressamente di aver letto tutte le clausole di affidamento sopra riportate e di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., i patti di cui agli artt. 5 (Impegni), 7 (pagamento), 8 (clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine), 9 (recesso), 11 (cessione del contratto), e 15 (foro competente).

CM PROTOS s.r.l.

Comune di Longano

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 06-12-2022

**IL RESPONSABILE**  
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 06-12-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
CETRONE BERNARDO